

**Settima Relazione periodica
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

2° Semestre 2019

Piombino, 30 aprile 2020

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	2
2. Riferimenti temporali	pag.	2
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4. Elenco professionisti nominati	pag.	3
5. Istituti di credito	pag.	5
6. Stato Patrimoniale	pag.	6
7. Conto Economico	pag.	9
8. Attivo/entrate	pag.	10
9. Passivo/uscite	pag.	11
10. Crediti	pag.	11
11. Debiti	pag.	12
12. Disponibilità liquide	pag.	12
13. Riparti	pag.	13
14. Contenzioso	pag.	14
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	27
16. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003	pag.	27

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Braghò Gianluca	BRGGLC70R21H501N	21.10.1970	12.02.2019	Presidente
Flajban Isabella	FLJSLL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Unicalce SpA Gnecchi Luigi	GNCLGU59C23E507T	23.03.1959	12.02.2019	Rappresentante creditori

Nel secondo semestre 2019 si sono tenute due riunioni del Comitato di Sorveglianza:

- in data 14 ottobre 2019 con all'ordine del giorno:
 - 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2019
 - 2) Istanza al MISE per autorizzazione alla sollecitazione di offerte per l'acquisto della palazzina uffici di Condove (parere)
 - 3) Istanza al MISE per definizione transattiva della controversia con Bertocci srl (parere)
 - 4) Varie ed eventuali
- in data 20 novembre 2019 con all'ordine del giorno:
 - 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 14 ottobre 2019
 - 2) Sesta relazione periodica ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99
 - 3) Istanza al MISE per autorizzazione alla sollecitazione di offerte per l'acquisto della palazzina uffici di Condove (parere)
 - 4) Aggiornamento su definizione transattiva della controversia con Bertocci srl
 - 5) Varie ed eventuali
 - a) Informativa sulle proposte di definizione transattiva dei contenziosi con Gruppo Severstal

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE".

Tali modelli sono inoltre allegati alla relazione in formato foglio elettronico da inviare al MISE.
In questa settima relazione si presentano i dati relativi al secondo semestre 2019, confrontati all'occorrenza con quelli del precedente semestre.

4. Elenco professionisti nominati

Nelle tabelle a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del secondo semestre 2019 oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 2°sem 2019 (k€)
Borgna Giovanni	BRGGNN60H14L424O	Legale	precedente al 31.12.2015	Assistenza legale penale e amministrativa, domiciliazione ricorsi amministrativi	
Frigo & Partners STP	03071230985	Legale	precedente al 31.12.2015	Assistenza legale penale	5
Pucci Paola	00205410491	Consulenza Legale	precedente al 31.12.2015	Opposizioni stato passivo e cause lavoro	8
BonelliErede	IT12735620150	Studio legale	precedente al 31.12.2015	Assistenza legale giudizio revocatoria vs PBS Coals	157
Brancadoro - Mirabile	97662280581	Legale	11-ago-16	Assistenza per lo studio e la proposizione di azioni risarcitorie vs banche	66
Ambrosini Stefano	11302880015	Legale	10-dic-16	Incarico per riassunzione innanzi al Trib. Li causa MATTM	
Pessi e Associati	05195441000	Studio legale	28-apr-17	Assistenza pratiche giuslavoriche	28
Belotti Gianluca	BLTGLC63A03A794U	Legale	07-dic-17	Assistenza ricorso presso UE	31
Saitta Daniela	STTDNL62M49F158M	Consulenza tecnica/amministrativa	24-nov-17	Valutazioni nelle controversie con Cevital e col sistema bancario	28
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale	07-nov-18	Rinnovo incarico coordinamento attività legali	30
BonelliErede	IT12735620150	Studio legale	15-nov-18	Assistenza nel giudizio di appello proposto da Pirani in riforma giudizio di revocatoria	5
BonelliErede	IT12735620150	Studio legale	15-nov-18	Assistenza nel giudizio di appello proposto da Bertocci in riforma giudizio di revocatoria	10
BonelliErede	IT12735620150	Legale	26-nov-18	Assistenza nel giudizio proposto da MATTM e Autorità Portuale Trieste innanzi alla Suprema Corte	

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 2°sem 2019 (k€)
Saitta Daniela	STTDNL62M49F158M	Consulenza amministrativa	27-nov-18	Assistenza in materia di bilancio, nella predisposizione piani di riparto e valutazioni economiche	
Cochis Arch Michele	CCHMHL48T13D373X	Consulenza tecnica	15-gen-19	Incarico professionale per direzione lavori e coordinamento sicurezza manutenzione straordinaria tetto palazzina Condove	2
BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	23-gen-19	Assistenza e consulenza nel giudizio di appello proposto da PAO Severstal	5
Avv. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale	17-mag-19	Attività di consulenza e decisionale su decreto Regione Toscana 4783 del 03.04.2019	7
Legal Research	13198091004	Consulenza Legale	21-mag-19	Consulenza per recupero spese legali	15
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Amministrativa	31-mag-19	Attività assistenza fiscale	30
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	31-mag-19	Gestione contenziosi tributari	40
Pucci Paola	00205410491	Consulenza Legale	11-giu-19	Consulenza legale opposizione ammissione passivo	
Brancadoro - Mirabile	97662280581	Legale	29-lug-19	Consulenza legale Navarra/ASIU accesso agli atti - TAR	7
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale	13-nov-19	Rinnovo incarico coordinamento attività legali	9
BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	02-dic-19	Consulenza legale nell'esame insinuazione di Rimateria	

Da segnalare che non sono indicati i professionisti che svolgono ruoli di CTP e CTU nelle cause in corso e i costi di giudizio addebitati dal Tribunale.

5. Istituti di credito

E' obiettivo della Procedura ridurre i rapporti bancari operativi sino a rimanere con tre istituti di credito (MPS, Banca Intesa e Unicredito) e gestire la liquidità tramite Mediobanca. La chiusura delle altre posizioni bancarie è condizionata dalla liberazione di vincoli fideiussori ancora in essere, principalmente a favore di enti pubblici o di clienti di materiale rotabile.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto 2° sem 2019
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	8.203,00
Mediobanca deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a	
BNP Paribas c/ord	Sede Milano	IT81W0318101600000000010068	n/a	
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT39 V 05584 11200 000000000001	n/a	77,46
B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134	n/a	
UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT14 T 03500 11270 000000002861	n/a	271,22
UBI (B.P.Bergamo) ord	Filiale Brescia	IT30 X 05428 11200 000000005071	n/a	192,25
UBI (B.P.Bergamo) ord	Filiale Lecco	IT 10 T 0311 22900 000000088346	n/a	189,29
MPS c/ord	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	252,04
MPS c/ord	filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	120,54
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 36 M 02008 11239 000003904899	n/a	99,67
Carige c/ord	Filiale Brescia	IT23 R 06175 11201 000000733220	n/a	108,34
Totale				9.513,81

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 31.12.2019 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 30.06.2019.

(migliaia di euro)

ATTIVO	30.06.2019	31.12.2019
Immobilizzazioni immateriali	18	9
Immobilizzazioni materiali lorde	16	16
(Fondo ammortamento)	-5	-8
Immobilizzazioni materiali nette	10	7
Partecipazioni	974	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc. success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc. success.)	13.058	13.058
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.115	13.141
Totale immobilizzazioni	14.143	13.157
Rimanenze	543	543
Crediti commerciali (netti)	2.848	2.772
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc. success.)	662	573
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	15.455	15.547
Cassa e banche	126.340	75.086
Totale circolante	145.848	94.521
TOTALE ATTIVO	159.991	107.678
DEBITI		
Fornitori	2.769	2.684
Debiti verso controllate	101	95
Altri debiti	645	714
Garanzia dello Stato utilizzata		0
TOTALE DEBITI	3.515	3.494

La variazione dell'attivo circolante è, come si vedrà in seguito più nel dettaglio, sostanzialmente dovuta alla diminuzione delle disponibilità liquide per la prosecuzione del pagamento del terzo progetto di riparto, iniziato a giugno 2019.

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	30.06.2019	31.12.2019
ATTIVO IMMOBILIZZATO	14,1	13,1
Capitale operativo	16,0	15,9
Disponibilità di cassa	126,3	75,1
TOTALE ATTIVO	156,5	104,2
CAPITALE PROPRIO	606,4	608,1
Fondo rischi	-37,0	-37,0
PASSIVO IMMOBILIZZATO	-725,9	-675,3
TOTALE PASSIVO	-156,5	-104,2

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	30.06.2019	31.12.2019
Immobilizzazioni finanziarie	3,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	10,1	10,1
Attivo immobilizzato	14,1	13,1

La variazione in diminuzione di quasi 1 milione di euro delle immobilizzazioni finanziarie è principalmente riferibile alla totale svalutazione della partecipazione in Rimateria SpA; l'azzeramento è stato effettuato in via cautelativa considerato l'andamento gestionale-finanziario aziendale fortemente negativo che ha portato la società, in data 3 marzo 2020, a depositare ricorso ex art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare (c.d. concordato in bianco) davanti al Tribunale di Livorno.

Le immobilizzazioni finanziarie residue sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante è quello presso Assicurazioni Generali di 2.451 K€ che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, fidejussioni a favore del cliente SAIPEM per la fornitura di rotaie; nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

Nei crediti tributari e previdenziali sono registrati 8,5 Mln€ di crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la Procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	30.06.2019	31.12.2019
Rimanenze di magazzino	0,5	0,5
Crediti commerciali vs terzi	2,8	2,8
Crediti commerciali vs controllate	0,7	0,6
Crediti tributari e previdenziali	15,3	15,4
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali verso terzi	-2,8	-2,7
Debiti tributari e previdenziali	0,0	-0,1
Altre passività	-0,6	-0,6
Capitale operativo	16,0	15,9

Nel semestre di riferimento non si sono registrati scostamenti di rilievo; si ricorda che:

- Le rimanenze sono relative a residui di magazzino, in buona parte vendibili come rottame ferroso, in corso di individuazione della giacenza fisica.
- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già nettato dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie tra cui RFI e ONCF (Marocco).
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato nei confronti di Lucchini Servizi in AS.
- Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 11,7 Mln ed altri crediti verso l'Erario per €/Mln 3,7.
- I debiti commerciali rappresentano il saldo debitorio corrente verso fornitori e professionisti per le attività svolte a favore della Procedura oltre ad una serie di poste contabili per le quali è in corso l'analisi al fine di verificarne l'effettiva obbligazione.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 1,7 Mln € recepisce il risultato di periodo, come meglio si analizzerà nel conto economico.

FONDO RISCHI

Per quanto concerne il fondo rischi, non si è ritenuto necessario rettificare quanto già appostato in contabilità nel semestre precedente a fronte di contenziosi di natura fiscale, ambientale, giuslavoristica e dei relativi oneri legali oltre alla previsione a finire delle spese generali della Procedura.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)	30.06.2019	31.12.2019
Debiti vs controllate e correlate	51,3	51,3
Debiti commerciali e verso terzi	155,2	142,3
Debiti tributari e previdenziali	1,4	1,4
Debiti finanziari	511,4	473,7
Trattamento di fine rapporto	6,6	6,6
Passivo immobilizzato	725,9	675,3

Le variazioni in diminuzione registrate nel 2° semestre 2019 derivano dal pagamento del terzo progetto di riparto dichiarato esecutivo dal Tribunale di Livorno il 13 giugno 2019, come più nel dettaglio descritto al prossimo paragrafo 12.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del secondo semestre 2019 secondo lo schema standard definito dal MISE, confrontato col consuntivo del precedente anno.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	1° sem 2019	2° sem 2019	2019
RICAVI			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18	26	44
Ricavi diversi	227	42	269
Variazione rimanenze			
Totale Ricavi (a)	245	68	313
Costi della produzione			
Acquisti di beni e servizi	299	703	1.002
Costi diversi di produzione	25	53	78
Sub-totale (b)	324	757	1.081
Valore Aggiunto (a-b)	(79)	(689)	(768)
Costo del lavoro			
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(79)	(689)	(768)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		9	9
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		3	3
Svalutazioni crediti commerciali			0
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	(79)	(701)	(780)
(+) Proventi finanziari	55	3	59
(-) Oneri finanziari			0
Totale proventi e oneri finanziari	55	3	59
Svalutazione di partecipazioni		(935)	(935)
Proventi (oneri) straordinari	2.347	70	2.417
Totale svalutazioni e partite straordinarie	2.347	(865)	1.482
Utile (Perdita) prima delle imposte	2.323	(1.563)	761
Imposte dell'esercizio	0	(161)	(161)
Utile (Perdita) Netto	2.323	(1.724)	599

Nel secondo semestre i ricavi registrati sono principalmente relativi al riaddebito del service amministrativo alle società controllate ed al rimborso di spese legali derivanti da giudizi favorevoli o transazioni sottoscritte.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 426 K€ e le consulenze tecniche-informatiche per 51 K€; nella voce consulenze amministrative, consuntivate per 122 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria presso la Procedura, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente.

Nel corso del semestre si è provveduto inoltre ad terminare i lavori di messa in sicurezza del tetto della palazzina uffici di Condove registrando un costo di 14K€.

Nei costi diversi di produzione la voce più importante è riferibile alle imposte comunali sulla palazzina uffici di Condove.

Tra le partite straordinarie, è stata registrata la perdita di 935k€, per la cautelativa totale svalutazione della partecipazione in Rimateria SpA, come già sopra riportato.

8. Attivo/entrate

Valori in (K €)	2° sem 2019	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		272			0
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		217.699			4.699
Crediti vs erario		8.348			7.097
Interessi attivi	2	1.337			
Azioni revocatorie	42	2.731	nd		
Az. Resp. Amministratori		nd	nd		
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche		nd	nd		
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi		nd	nd		
Transazioni	60	31.353			
totale	105	292.858			

Da segnalare che, rispetto alla relazione precedente, sono stati azzerati in via prudenziale i realizzi riferiti i) alla cessione della palazzina di Condove e ii) alla partecipazione in Rimateria. Più nel dettaglio:

- i) a gennaio 2020 è stato pubblicato l'ennesimo bando di gara a sollecitazione della presentazione di offerte vincolanti per l'acquisto della palazzina uffici di Condove; nonostante la riduzione del prezzo di base, aggiornato in seguito alla redazione di nuova perizia tecnica in € 376.930, e la concessione di un possibile ribasso fino al 25% di detto importo, non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse.

- ii) come già anticipato nei paragrafi precedenti, è stato registrato in via cautelativa l'azzeramento del valore della partecipazione nella società Rimateria, considerato l'andamento gestionale-finanziario aziendale fortemente negativo derivato sostanzialmente dall'atteggiamento intransigente e riduttivo delle Istituzioni locali comunali e regionali con sospensione del conferimento dei rifiuti in discarica dal novembre 2019 al marzo 2020, periodo con ricavi nulli e costi correnti ordinari e straordinari rilevanti. Inoltre le prescrizioni imposte alla società in sede rilascio dell'AIA richiedono ingenti risorse finanziarie che possono derivare solo dai soci industriali. Tenuto conto di tale situazione, Rimateria ha depositato in data 3 marzo 2020 ricorso ex art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare (c.d. concordato in bianco) davanti al Tribunale di Livorno.

Gli **interessi attivi** sono le spettanze nette maturate sulle disponibilità liquide depositate presso gli istituti di credito.

9. Passivo/uscite

Valori in (k €)

spese in prededuzione	2° sem 2019
spese perizie/consulenze tecniche	58
spese legali	446
spese pubblicazioni	
spese amministrative	113
compenso commissario	
compenso comitato	23
compensi professionisti	
spese bancarie	10
transazioni e cause passive	
altre spese di procedura	286
TOTALE	935

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel secondo semestre 2019, in parte registrate per competenza nel precedente semestre, riferiti alle voci di spesa espressamente segnalate dal modello ministeriale.

Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari

10. Crediti

Valori in (k €)

Crediti su vendite e prestazioni	3.345
crediti erariali e previdenziali	15.444
altri crediti	103
totale	18.892

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 31.12.2019 dei crediti commerciali già nettati dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Nei crediti erariali e previdenziali sono registrati il credito IVA per 11,7 Mln€ e altri crediti tributari per 3,7 Mln€.

11. Debiti

Valori in (k €)

debiti su acquisti e prestazioni	2.780
debiti erariali e previdenziali	83
debiti personale	
altri debiti	632
totale	3.494

Rappresentano i saldi debitori al 31 dicembre 2019 per voci di spesa in prededuzione.

Come già detto in precedenza, i debiti commerciali rappresentano il saldo debitorio corrente verso fornitori e professionisti per attività e servizi svolti a favore della Procedura, oltre ad una serie di poste contabili per le quali si sta provvedendo all'analisi al fine di verificarne l'effettiva obbligazione.

Nei debiti erariali e previdenziali sono registrate le ritenute d'acconto trattenute sui pagamenti a professionisti effettuati nel mese di dicembre e regolarmente versate a gennaio 2020.

Anche per la voce "altri debiti" sono in corso le verifiche per accertare se i valori iscritti siano tutti effettivamente dovuti.

12. Disponibilità liquide

Valori in (k €)

75.086

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 31 dicembre 2019.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità dal 30.06.2019 al 31.12.2019 e, a seguire, si commentano le principali voci:

SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2019 (in €)	126.340.037
ENTRATE 2° semestre 2019	285.388
Incassi da clienti	162.156
Transazioni	60.000
Revocatorie	42.322
Interessi attivi bancari	2.302
Recupero costi giudizio	18.608
USCITE 2° semestre 2019	-51.539.898
Pagamenti terzo riparto	50.605.287
Pagamenti a fornitori in prededuzione	715.710
Pagamento Comitato di Sorveglianza	22.917
Tasse e contributi	186.470
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	9.514
Altre varie	
SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 (in €)	75.085.528

Nel semestre in esame il decremento delle disponibilità di cassa è stato di 51,3 Mln€, principalmente dovuto alla prosecuzione del pagamento del terzo progetto di riparto.

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

€ (*)	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
Prededuzione	4.573.771	4.573.771	0	100,0%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	28.807.593	36.222.011	7.414.418	79,5%
Chirografari (**)	104.387.743	724.494.719	620.106.976	14,6%
Postergati (**)		38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale ripartito	137.769.108	803.383.227	665.614.119	

(*) gli importi indicati sono solo riferiti ai crediti ammessi in via definitiva; da segnalare:

- ammessi con riserva in prededuzione € 4.897.984,27
- ammessi con riserva al privilegio € 9.646.545,48
- ammessi con riserva al chirografo € 8.723.472,76

(**) col terzo progetto di riparto sono stati accantonati gli importi indicati per crediti ammessi con riserva o con giudizio di opposizione ancora pendente

- per i crediti chirografari € 1.040.010
- per i crediti postergati € 5.134.120

Nell'arco del secondo semestre 2019 non sono state effettuate modifiche allo stato del passivo.

Si rammenta che in data 14 marzo 2019 è stato predisposto il terzo progetto di ripartizione che prevedeva, oltre al pagamento integrale dei creditori ammessi in prededuzione ed al privilegio, un primo parziale soddisfo dei creditori chirografi pari al 14,58%. In data 13 giugno 2019 il Tribunale Fallimentare di Livorno ne ha decretato l'esecutività e prontamente sono iniziate le procedure di pagamento.

Rispetto al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 31.12.2019 residuavano da pagare 156K€ di crediti privilegiati e 1,3 mln€ di crediti ammessi al chirografo per posizioni ancora carenti di adeguata documentazione liberatoria al pagamento.

Con decreto del 7 aprile 2020, il Giudice delegato del Tribunale di Livorno ha rigettato l'ammissione al passivo presentata da Rimateria Spa con richiesta di 4,3 Mln€ in prededuzione quali oneri per la chiusura e la gestione post operativa della discarica autorizzata con AIA 276/2007 ed alla stessa volturata con DD 10791/2019.

14. Contenzioso
Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Eredi N.		Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare (R.G. 3019/2017)	7.000	Avv. Federica Lenzi	opposizione a precetto di Lucchini per rimborso spese giudizio; respinta in data 17/02/2020
CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini / AO Karelskiy Okatysh (az. revocatoria fallimentare)	28.4.2020 rinviata per COVID	Corte Appello Firenze - R.G. 1836/2018	\$ 141.705.575,23 + €59.861,86	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Il Tribunale di Livorno ha condannato AO Karelskiy Okatysh a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di \$85.685.607 e €59.861,86, oltre accessorie spese legali. AO Karelskiy Okatysh ha proposto appello per ottenere la riforma della sentenza.
Lucchini / PAO Severstal (az. revocatoria fallimentare)	12.06.2020	Corte Appello Firenze - R.G. 1928/2018	501.642,50	Prof. Avv. Marco Arato	Il Tribunale di Livorno ha condannato Severstal a pagare alla Procedura Lucchini l'intero importo richiesto (pari ad Euro 501.642,50), oltre accessori e spese legali. Severstal ha proposto appello per ottenere la riforma della sentenza
Lucchini/Pirani		Corte Appello Firenze - R. G. 934/2018	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Il Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020.
Lucchini/Banche finanziatrici (azione risarcitoria)	25.03.2020 rinviata per COVID	Tribunale di Milano - Sezione Imprese R.G 17279/2018	da € 261.270.994	Prof. Gianluca Brancadoro Avv. Carlo Mirabile	Precisazioni conclusioni su eccezioni preliminari
Lucchini / AO Karelskiy Okatysh (giudizio di opposizione allo stato passivo)	28.04.2020	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 222/2015)	\$ 45.389.106,50 (chirografo)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Pende istanza differimento termini
Lucchini / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione (R.G. 6601/2016)	1.144.797,99 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	In attesa di fissazione dell'udienza di discussione
Lucchini/AXPO S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)	ordinanza 05.08.2019	Suprema Corte di Cassazione (R.G.28055/2014)	6.788.113,66 (prededuzione)	Avv. Carlo Mirabile Avv. Nicola Sterbini	respinto ricorso ricorrente
Lucchini/Coelcerici Logistics S.p.A. (già T.O.P.) (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione (R.G.8984/2016)	2.570.185,11 (prededuzione)	Prof. Avv. Stefano Ambrosini Avv. Nicola Sterbini	pende giudizio
Lucchini/Cave di campiglia S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione (R.G.14864/2016)	750.000 (prededuzione)	Avv. Domenico Gentile Avv. Nicola Sterbini	Con decreto 21918/2019 la Corte ha accettato la rinuncia al giudizio

CONTENZIOSO AMBIENTALE					
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Trib. Livorno - R.G. 3687/2016	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri Prof. Avv. Ambrosini Prof. Avv. Stefano Grassi	Il Tribunale di Livorno ha integralmente respinto le domande del MATTM e dell'Autorità Portuale di Trieste
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni Avv. Alessandro Salustri	In attesa di fissazione dell'udienza di discussione. Il giudizio in questione è stato promosso al fine di ottenere la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno nel giudizio sub R.G. 3687/2016 (v. sopra)
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizio di impugnazione della conferenza dei servizi relativa alla bonifica del sito di Trieste)		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 362/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	Giudizio sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui sopra
Servola / Autorità Portuale di Trieste (giudizio di impugnazione dell'ordine di smaltimento dei cumuli di rifiuti)		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 161/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri Prof. Avv. Giovanni Borgna Avv. Guido Barzani	Giudizio sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui sopra
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)	14.05.2020 rinviiata per COVID	Consiglio di Stato - R.G. 7607/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PC02W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	230.155 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00249/2014 Iva su accise 2011 gas altoforno e cokeria	in attesa fissazione udienza	Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB06100067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale	in attesa fissazione udienza	Cassazione	41.086 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - in attesa attribuzione numero ruolo	in attesa fissazione udienza	Cassazione	72.221 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in secondo grado; pende il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rga n. 233/20	in attesa fissazione udienza	2° grado	79.754 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi annullati in primo grado; l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello; pende il giudizio innanzi alla CTR di Firenze;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100031 Iva su accise 2014 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;

Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 300/17 e n. 303/17	in attesa fissazione udienza	2° grado	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; Lucchini e Agenzia delle Entrate hanno proposto appello; pendono i giudizi di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	in attesa fissazione udienza	2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; Lucchini e Agenzia delle Entrate hanno proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19	18/03/2020 (rinvio d'ufficio a nuovo ruolo)	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU)	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende termine per impugnazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00003/2014 Credito iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16	in attesa fissazione udienza	2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; Lucchini ha proposto appello; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo e secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZBCR0100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	444.399 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi CTR Trieste - rga n. 390/16 - n. 391/16		2° grado	6.286.720 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi parzialmente annullati in secondo grado e ridotti in euro 5.045.920; pendono i termini per ricorso dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marittimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17	in attesa fissazione udienza	Cassazione	23.860 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.476 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010-2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Dinego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta CTP Torino - rgr n. 1054/18	10-giu-20	1° grado	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nell'arco del secondo semestre del 2019 con citazione altresì degli eventi più significativi verificatesi fino alla data della presente Relazione. Si tenga presente che alcune vertenze del semestre

sono state già oggetto di commenti nella precedente relazione, depositata il 10 novembre 2019, che vengono qui riportati negli stessi termini; mentre gli sviluppi giudiziari con scadenze nel 2020 si limitano ai pochi mesi di apertura degli uffici giudiziari, civili, amministrativi e tributari, in virtù della sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo sino all'11 maggio 2020, per effetto dei decreti emessi in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e D.L. 8 aprile 2020 n. 23). Degli eventi giudiziari differiti verrà data, comunque, puntuale notizia nel seguito. Come per il passato, dalla tabella in commento sono state soppresse le sentenze passate in giudicato che hanno avuto nel frattempo esecuzione anche in forza del terzo riparto parziale approvato in data 14 marzo 2019 dal Tribunale di Livorno.

Per quanto concerne **gli aspetti giuslavoristici**:

- Relativamente alle decisioni emesse nelle cause promosse dagli eredi di dipendenti deceduti per mesotelioma da esposizione ad amianto, le somme riconosciute in privilegio agli eredi in forza di condanna sono state liquidate interamente e quelle con rango chirografario come da percentuale di riparto.
 - Nel solo giudizio ancora pendente nel 2019 in Cassazione Sez. Lavoro, promosso dagli eredi di un dipendente deceduto per carcinoma polmonare avverso la sentenza del Tribunale di Livorno di rigetto delle loro pretese nel giudizio d'opposizione allo stato passivo, la Corte, con ordinanza assunta in camera di consiglio e depositata in data 2 ottobre 2019, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
 - Con riferimento ad altre cause di lavoro non inserite in tabella, in quanto la Procedura non è stata direttamente coinvolta nei relativi giudizi, neppure a titolo di responsabilità oggettiva come datore di lavoro, si ritiene utile aggiornare l'informativa già resa nella precedente Relazione, e precisamente: per l'infortunio sul lavoro del luglio 2012, per il quale la Corte di Cassazione Penale, con sentenza del marzo 2019, ha riconosciuto la responsabilità per omessa vigilanza del dirigente Lucchini in allora direttore dello stabilimento, pende contro il dirigente in questione in sede civile una richiesta di risarcimento del danno. Per la medesima vicenda, come indicato nella precedente Relazione, anche l'INAIL aveva promosso in sede civile azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile per il rimborso di quanto erogato dall'Ente al soggetto infortunato. In entrambe le cause il dirigente ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice Generali Italia che, in forza di polizza a suo tempo stipulata dalla Lucchini, copriva proprio evenienze di questo genere. La compagnia è addivenuta a concludere a transazione la controversia con INAIL, mediante il pagamento a saldo e stralcio di una somma ben inferiore a quella della richiesta, mentre nella controversia con le parti civili, tutt'ora pendente davanti al Tribunale di Firenze, è stata disposta perizia medica, ma il procedimento è stato sospeso, per effetto dei Decreti Legge sopra citati, prima del giuramento del perito. La Procedura è informata degli sviluppi del contenzioso in corso al solo fine di assicurarsi che le pretese delle controparti possano trovare composizione nel giudizio, sotto gestione della compagnia assicuratrice, senza alcun coinvolgimento dell'amministrazione.

Con riferimento al contenzioso fallimentare/amministrativo:

Per quanto concerne le **azioni di revocatoria fallimentare**, si ricorda che tutte le nove azioni proposte nei confronti di soggetti imprenditoriali italiani si sono concluse con successo in primo e secondo grado, ove esperito, di giudizio. Nel secondo semestre 2019 anche con le due società condannate in contumacia in primo grado, la DRF S.p.A. in liquidazione e la Bertocci S.r.l. sono stati raggiunti accordi aventi ad oggetto il recupero rateale del massimo possibile dell'importo di condanna e delle intere spese relative ai rispettivi giudizi. Per la società Bertocci, la stipula del contratto di transazione, in considerazione del suo importo, è stata autorizzata dal MISE in data 10 febbraio 2020, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza.

In merito all'azione revocatoria proposta nei confronti della società Pirani, si segnala che la Corte di Appello di Firenze in data 3 febbraio 2020 ha respinto integralmente l'appello proposto da quest'ultima, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Livorno che aveva condannato la suddetta società al pagamento, a favore della Procedura Lucchini, dell'importo di Euro 103.298 oltre interessi e spese. Pendono i termini per l'eventuale ricorso in Cassazione da parte della società.

Quanto alle azioni revocatorie di maggior valore, nei confronti di società appartenute all'azionista russo Alexey Mordashov, di cui si è data ampia notizia nelle precedenti relazioni, si ricorda che per le vertenze nei confronti delle aziende immediatamente riferibili all'azionista russo sono intervenute le sentenze di primo grado del Tribunale Civile di Livorno, rispettivamente in data 28 maggio 2018 per la società AO Karelsky Okatysh e 11 giugno 2018 per la società PAO Severstal. In forza della prima sentenza, la società è stata condannata alla restituzione di un importo di circa 85 milioni di dollari (inferiore a quello di richiesta Lucchini); per la seconda sentenza, la società è stata condannata alla restituzione a Lucchini dell'intera somma richiesta di € 501.642,50; oltre, per entrambe, alla condanna alla restituzione delle spese di lite, rilevanti specie nel primo giudizio. Entrambe le società, assistite dal medesimo studio legale, hanno interposto appello innanzi la Corte di Firenze: per la causa Severstal la prima udienza si è tenuta in data 15 marzo 2019; su concorde richiesta di entrambe le parti l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata rinviata alla data del 29 novembre 2019 e poi, ulteriormente differita alla data del 12 giugno 2020.

Per la causa d'appello AO Karelsky, l'udienza di prima comparizione nel giudizio in questione era stata invece fissata fin dall'origine per il 28 aprile 2020, termine ricadente nel periodo di sospensione dei termini processuali disposto dai decreti legge emessi in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19. E' stata pertanto presentata formale istanza di differimento dell'udienza, pur essendosi prudenzialmente provveduto alla costituzione in giudizio, non avendo la Corte di Appello di Firenze ancora statuito circa il secondo differimento dei termini nella settimana antecedente la scadenza prevista.

Infine si ricorda che con la società AO Karelsky dal 2015 pende altresì un diverso contenzioso, nel quale essa è parte attrice avendo proposto ricorso per Cassazione avverso il diniego di ammissione al passivo chirografario di un importo di circa 45 milioni di dollari per forniture di materie prime effettuate prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria (posta che il Tribunale di Livorno con sentenza del 17 novembre 2014 in sede di opposizione ha giudicato di dover ammettere solo con rango postergato in quanto riferita a società appartenente al Gruppo Severstal, azionista di Lucchini). Anche in tale causa, di cui si attende la fissazione d'udienza, Lucchini resiste in virtù della decisione a lei favorevole in sede di opposizione al passivo.

Nelle more dei giudizi, i legali delle parti hanno avviato trattative volte a trovare una composizione bonaria globale delle vertenze pendenti. In caso di loro positiva conclusione, la Procedura si attende di ottenere un riconoscimento di un importo congruo a transazione, nonché il ristoro di ogni spesa legale fin qui sostenuta per la gestione delle stesse, così da poter sottoporre l'ipotesi di accordo all'autorizzazione degli organi competenti.

Quanto alle residue cause di **opposizione al passivo**, di cui alla tabella in commento, giova segnalare, come già indicato nella precedente Relazione, che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20898 del 5 agosto 2019, ha respinto il ricorso presentato da Axpo S.p.A. con socio unico, nei confronti di Lucchini, per l'effetto respingendo la domanda di declaratoria di illegittimità dello scioglimento del contratto di fornitura al tempo in essere con Axpo da parte del Commissario e di pagamento in prededuzione dei crediti per forniture derivanti da tale contratto, precedenti l'inizio della procedura di amministrazione straordinaria di Lucchini, pari a circa € 7.000.000. La Corte ha altresì respinto, accogliendo anche sul punto le richieste della

Procedura, l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega dell'art. 50, comma 2 e 51, comma 2 del d. lgs. n. 270/1999 nonché dell'art. 1bis della legge n. 166/2008 (c.d. decreto Alitalia) proposta da Axpo in rapporto all'art. 50 legge Prodi. Pronuncia, quest'ultima, che conferma definitivamente l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte su una questione di generale rilievo per le amministrazioni straordinarie.

Nel secondo semestre del 2019, con Decreto n. 21918/2019, la Corte di Cassazione ha altresì definito il giudizio instaurato dalla società Cave di Campiglia nei confronti di Lucchini (RG 14864/2016), per intervenuta integrale rinuncia al ricorso, a spese compensate, da parte della stessa Cave di Campiglia. Il ricorso aveva ad oggetto la richiesta di pagamento in prededuzione, nei confronti di Lucchini, della somma di Euro 750.000,00 ai sensi della clausola contrattuale relativa al compenso per mancato raggiungimento dei quantitativi minimi di fornitura. Accettando la rinuncia, Lucchini ha altresì concluso un accordo per l'integrale pagamento da parte di Cave di Campiglia delle spese legali di condanna.

In merito ai giudizi in cui la Procedura è parte attrice, a tacere di alcune posizioni minori riferite ad insinuazioni al passivo di imprese fallite di cui la Lucchini era creditrice e ad azioni di recupero di spese legali, giova dare puntuale aggiornamento dello svolgimento della causa più importante promossa in data 23 marzo 2018 dalla Procedura dinanzi al Tribunale di Milano avverso le banche Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BNP Paribas - Succursale Italiana, Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., Banca Imi S.p.A., Natixis S.A., Società Genèrale S.A. - Succursale di Milano e UBI Banca S.p.A per ottenere il risarcimento dei danni dalle stesse arrecati alla Lucchini per aver concorso all'elaborazione e all'esecuzione dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall..

Fermo quanto già illustrato nelle precedenti Relazioni, l'aggiornamento concerne l'avvenuto deposito, da parte dei legali della Procedura, delle tre memorie istruttorie con la prima delle quali è stata precisata la domanda, mentre nella seconda sono state articolate le istanze istruttorie: in particolare, è stata depositata la perizia nella quale è stato quantificato il danno patrimoniale subito dalla Lucchini e sono stati inoltre articolati numerosi capitoli di prova con indicazione dei testi. Nella terza e ultima memoria si è replicato alle eccezioni preliminari delle convenute. All'udienza del 3 marzo u.s., dopo breve discussione, le parti hanno precisato le conclusioni circa tali eccezioni. Il Giudice ha concesso i termini per la memoria conclusionale e repliche circa le dette eccezioni, termini da intendersi sospesi ai sensi delle citate disposizioni circa l'emergenza sanitaria Covid-19.

Con riferimento ai **contenziosi in materia ambientale**:

Nella precedente relazione al 31 dicembre 2018 è stato già illustrato l'andamento della vertenza che oppone la Procedura al Ministero dell'Ambiente e all'Autorità Portuale di Trieste in merito alla richiesta di ammissione al passivo dell'ingente importo per supposto danno ambientale oggetto della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 20 luglio 2016 n. 14935). Come si ricorda, la sentenza ha disposto il parziale rinvio al Tribunale fallimentare di Livorno, il quale, ad esito del giudizio in riassunzione, in coerenza alle conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta su richiesta delle parti ricorrenti, con ordinanza del 16.10.2018 ha respinto integralmente la domanda di ammissione al passivo proposta dagli enti in questione. Tuttavia, in data 12 novembre 2018, l'Avvocatura dello Stato ha impugnato nuovamente per cassazione anche l'ordinanza del Tribunale in commento. La Procedura ha proposto immediato controricorso, depositato in

data 21 dicembre 2018, eccependo anche i numerosi profili di inammissibilità che esso presenta. Come indicato in tabella, si è tuttora in attesa di fissazione d'udienza.

La proposizione del nuovo ricorso da parte dell'Avvocatura consegue un effetto dilatorio sull'intera vicenda in quanto non consente il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Livorno del 16 ottobre 2018.

Il tema fondamentale di questa vertenza era, ed è quindi tuttora, la dimostrabilità o meno dell'imputabilità dei (supposti) danni ambientali per i siti di Piombino e Trieste alla Procedura. In tal senso, la pronuncia del Tribunale, favorevole alla Procedura, pur avendo a specifico oggetto la pretesa azionata dall'Avvocatura fin dal 2013 per l'ammissione al passivo di vantati crediti per rimborso di spese (già erogate ma soprattutto da sostenere in futuro), avrebbe immediato rilievo anche per i numerosi altri contenziosi pendenti in materia ambientale nei confronti delle società appartenute al Gruppo Lucchini.

Si ricorda, infatti, che nel corso degli anni 2008-2013, sia le società Lucchini e Servola sia, poi, la Procedura hanno proposto ricorsi innanzi a varie sedi giudiziali amministrative, impugnando sotto diversi profili di illegittimità provvedimenti di autorità statali, regionali o locali aventi ad oggetto la diversa, ma connessa questione, di individuare chi debba essere ritenuto soggetto responsabile della contaminazione dei siti di Piombino e Trieste cui imputare la loro messa in sicurezza e ripristino, con il conseguente obbligo di eseguire gli interventi di bonifica sostenendone gli oneri.

Sul piano processuale, come noto, la procedura aveva ritenuto di mantenere in vita tutti i ricorsi pendenti innanzi ai TAR (Lazio, Toscana e Friuli) poiché dai provvedimenti impugnati derivava la maggior parte dei costi dedotti dalle amministrazioni pubbliche ricorrenti nella causa di insinuazione al passivo discussa in Cassazione.

L'attualità dell'interesse a coltivare questi contenziosi si può ritenere venuta meno in conseguenza, da un lato, delle pronunce di improcedibilità del TAR Lazio sui ricorsi con r.g. nn. 2453/2010 e 11233/2010 e, dall'altro, degli sviluppi del procedimento amministrativo relativo all'AIA rilasciata a suo tempo a Lucchini in AS. In tali ordinanze è la stessa Avvocatura dello Stato ad affermare nelle proprie difese che le decisioni amministrative intervenute successivamente hanno privato di efficacia lesiva le prescrizioni impuginate dalla Procedura. D'altro canto, la Provincia di Livorno, con provvedimento n.191 del 27 ottobre 2015, ha disposto la voltura ad Aferpi dell'AIA rilasciata a Lucchini, poi modificata, come richiesto da Aferpi ed oggi dall'acquirente del sito di Piombino, la società JSW Italia.

L'Amministrazione straordinaria ritiene dunque opportuno presentare dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito di alcune di queste vertenze in quanto il superamento delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione ministeriale priva di utilità un eventuale accoglimento delle impugnative. In tal senso i legali della Procedura intendono proporre separate istanze di cancellazione per i procedimenti pendenti innanzi al TAR Toscana e TAR Lazio. Il giorno 30 aprile 2020 il TAR Toscana ha accolto con proprie sentenze le due istanze di cessazione della materia del contendere, definendo così i giudizi; ciò rende ulteriormente fondata la presentazione anche innanzi al TAR Lazio delle analoghe istanze di carenza di interesse per gli ultimi tre ricorsi presentati negli anni 2008 e 2009.

E' rimasta invece immutata la situazione processuale dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia. Ciò in quanto all'udienza tenutasi il giorno 11 aprile 2018, il Presidente di quel Tribunale ha rinviato tutti i ricorsi proposti dalla procedura, di cui si poteva temere la perenzione ove non ne fosse stato disposto il mantenimento in ruolo, ritenendo che il giudicato del

Tribunale di Livorno fosse pregiudiziale in quanto diretto a determinare se vi fosse stata responsabilità di Lucchini nella causazione dell'inquinamento che ha dato origine ai provvedimenti impugnati e se, ed in quale misura, il Ministero e le altre Autorità abbiano titolo all'insinuazione al passivo della Procedura. Il riavvio di questi procedimenti sospesi resta quindi condizionato alla futura sentenza di Cassazione.

Più delicata è la situazione rispetto alla contemporanea pendenza del nuovo ricorso per Cassazione con quella del ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento dei decreti dirigenziali della Regione Toscana n. 4738 del 24 giugno 2016 e n. 6812 del 29 luglio 2016. Con tali provvedimenti, come già indicato nelle precedenti relazioni, la Regione Toscana aveva preteso di individuare la Procedura Lucchini (in solido con Fintecna S.p.A.) quale soggetto cui imputare gli obblighi di bonifica del sito di Piombino, con diffida a provvedere ai relativi interventi. In proposito, dopo che il TAR Toscana, con sentenza n. 641/2017, ha accolto il ricorso di Lucchini annullando i due provvedimenti per difetto di competenza della Regione Toscana, è intervenuta l'Avvocatura dello Stato proponendo, a nome del Ministero dell'Ambiente, giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato.

La considerazione che l'appello sia stato proposto nell'interesse del Ministero per veder riformare solo una pronuncia in termini di competenza emessa dal TAR Toscana e relativa ad un soggetto differente (la Regione), ha indotto i legali della Procedura a sollevare prudenzialmente, nel loro controricorso, non solo i profili di inammissibilità dell'appello, ma anche la contestazione nel merito dei decreti dirigenziali già impugnati: infatti il Consiglio di Stato potrebbe autonomamente decidere sull'intera vertenza dedotta in primo grado innanzi al TAR Toscana.

Alla fine del 2019 l'Avvocatura dello Stato ha presentato al Consiglio di Stato istanza di prelievo per ottenere un'accelerazione della fissazione dell'udienza, motivata dall'urgenza di veder statuire dal supremo organo di giustizia amministrativa un principio definitivo sul riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia ambientale. L'udienza è stata quindi fissata per la data del 14 maggio 2020.

Poiché la Procedura ha interesse a resistere per ottenere la conferma dell'annullamento dei provvedimenti della Regione Toscana, ma, nel contempo, a non sopportare il rischio di vedere affermati dal Consiglio di Stato prima della pronuncia della Cassazione, in denegata ipotesi, principi di responsabilità a proprio carico per le contaminazioni del sito di Piombino, si è ritenuto opportuno, da parte dei legali della Procedura, agire in modo coordinato sui due fronti. E, precisamente: da un lato presentare, in data 24 febbraio 2020, un'istanza di fissazione accelerata dell'udienza in Cassazione; d'altro lato chiedere il rinvio dell'udienza del 14 maggio 2020 innanzi al Consiglio di Stato, motivato dalla pregiudizialità della decisione sul contenzioso pendente contemporaneamente davanti alla Corte di Cassazione in merito alla richiesta di insinuazione al passivo da parte del MATTM, nonché dalla necessità di consentire il pieno diritto di difesa dato che le scadenze processuali collegate all'udienza cadono nel periodo di sospensione feriale eccezionale disposta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Avvocatura dello Stato ha aderito alla richiesta, ai soli fini di cui alle disposizioni sull'emergenza sanitaria Covid-19 sopra menzionate.

Nella precedente relazione si era dato conto del fatto che, nel corso dei primi mesi del 2019, a seguito di verifiche ispettive da parte di Arpat sulla gestione della discarica ex Lucchini, la cui titolarità è passata alla società Rimateria, la Regione Toscana ha inviato alla stessa società, e alla procedura per conoscenza, una diffida ad adempiere ad una serie di prescrizioni gestionali previste dall'AIA. La società Rimateria, ha dichiarato che, pur provvedendo a dare corso alle prescrizioni ricevute, la titolarità della gestione non era ancora stata volturata in modo formale e che quindi la responsabilità e l'onere degli interventi richiesti ricadeva sulla Procedura Lucchini.

Nonostante la chiara attribuzione di compiti effettuata dalla Regione è apparso comportamento prudenziale da parte della procedura, anche per eventuali risvolti penali connessi alla materia, attivare i propri legali con competenze specialistiche in materia ambientale per valutare i profili di rischio di possibili contenziosi. Nel luglio 2019, essendo infine intervenuta la voltura AIA a nome della società Rimateria, è stato definito che le intere responsabilità di attuazione sono a carico del nuovo soggetto titolare.

La questione della successione della società Rimateria nella titolarità della gestione della discarica detta "ex Lucchini" si è riproposta, sotto un diverso profilo nel mese di ottobre 2019, quando Rimateria ha fatto pervenire alla Procedura domanda di ammissione al passivo in prededuzione dell'importo di ben 4,3 Mln€ che rappresenterebbe la somma, dalla stessa calcolata, del fondo di garanzia che la Lucchini avrebbe asseritamente dovuto accantonare per coprire le spese di gestione successive alla chiusura della discarica.

La richiesta di insinuazione al passivo è stata contestata dalla Procedura e ne è stata quindi valutata l'ammissibilità da parte del Giudice delegato del Tribunale Fallimentare di Livorno in due udienze di discussione nelle quali entrambe le parti hanno prodotto memorie illustrative. Con proprio decreto del 7 aprile 2020 il Giudice ha rigettato, in quanto infondata, la domanda di Rimateria.

A completamento del complicato scenario che ha ancora ad oggetto la società Rimateria SpA, riepiloghiamo di seguito i diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione da parte di ASIU SpA in liquidazione a soggetti industriali:

- Il primo fra Unirecuperi e Navarra (acquirenti delle quote di partecipazione), in cui è stata citata anche Lucchini, presso il Tribunale di Firenze R.g. 2090/2019. Unirecuperi sostiene, infatti, che essa e non Navarra si è resa acquirente dell'ulteriore 30 per cento delle azioni, poiché lo statuto di Rimateria conteneva un diritto di prelazione a favore del socio, qualità che Unirecuperi aveva acquisito con l'acquisto del primo 30 per cento. La cautelare di Unirecuperi si è conclusa sfavorevolmente per quest'ultima e ad oggi pende il giudizio di merito. Lucchini si è costituita, ma in via meramente formale, al solo fine di monitorare il processo. La prossima udienza è fissata per il 15 maggio 2020.

A seguito dell'azione di Navarra però, Lucchini ha chiesto ad ASIU l'accesso alla documentazione di gara ed ai contratti con gli acquirenti delle partecipazioni, per verificare che non sussistessero pattuizioni a suo sfavore. L'accesso è stato negato. Lucchini ha fatto allora ricorso al Tar Firenze R.g. 1051/2019 che, con sentenza del 22 ottobre 2019, ha accolto in pieno le richieste della stessa Lucchini. Per effetto di tale sentenza Lucchini ha potuto accedere alla documentazione di ASIU ed acquisire atti e documenti necessari a supportare le sue tesi, depositati poi nel successivo giudizio.

- Il secondo contenzioso è stato proposto da Navarra, contro Rimateria, Unirecuperi e Lucchini, e ASIU, Tribunale Firenze R.g. 6489/2019 con impugnazione di delibere assunte da Rimateria. In tale causa Lucchini si è costituita, affinché fossero respinte le pretese di Navarra, proponendo - a sua volta - domanda riconvenzionale, per il danno costituito dalla diminuzione del valore della propria partecipazione in Rimateria. La domanda riconvenzionale è stata incardinata per approfittare del giudizio promosso dall'altro socio, senza dover sostenere i costi aggiuntivi di un giudizio autonomo, ma soprattutto per indurre entrambi i soci Navarra e Unirecuperi ad acquisire la partecipazione di Lucchini in Rimateria ad un prezzo congruo, chiudendo bonariamente l'azione riconvenzionale. La situazione è tuttavia radicalmente mutata, in considerazione del fatto che Rimateria ha presentato in data 3 marzo 2020 domanda di concordato in bianco e sembra, quindi, molto difficile poter procedere alla cessione della partecipazione. Lucchini sta monitorando attentamente sia la situazione di Rimateria, sia il processo, riservandosi di rinunciare alla domanda qualora ritenesse di non poterne più trarre utilità. La prossima udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori è fissata per il 14 ottobre 2020.

- Il terzo contenzioso è l'azione di responsabilità promossa da Navarra presso il Tribunale di Firenze con atto notificato nel mese di febbraio 2020 nei confronti degli amministratori susseguiti nel corso del tempo nel consiglio di amministrazione di Rimateria, inclusi due membri designati da Lucchini stessa. Con diverse causali la Navarra instaura un'azione temeraria per circa 14 milioni di euro, per pretesi danni causati dagli amministratori. Lucchini potrebbe essere chiamata a risponderne, in quanto i due membri sedevano in Consiglio quali referenti della società e quindi coperti da pattuizioni che prevedevano di essere tenuti indenni e manlevati, salvo ovviamente il caso di dolo, da ogni e qualsiasi responsabilità o danno che fossero eventualmente imputati in connessione all'espletamento dell'incarico per conto di Lucchini. La prima udienza è fissata per il 21 settembre 2020.

Per quanto riguarda il **contenzioso fiscale**:

rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata con gli aggiornamenti fino al mese di ottobre 2019, si riassumono di seguito, per le principali tipologie di contenzioso, lo stato delle controversie.

A questo proposito, occorre rammentare che il giudizio tributario, una volta incardinato mediante proposizione del ricorso (o dell'appello) davanti alla competente Commissione Tributaria, è sottratto all'iniziativa processuale delle parti, alle quali ritualmente non compete sollecitare la trattazione della causa se non nei casi normativamente previsti (come, ad esempio, nelle ipotesi di interruzione del giudizio). Le tempistiche dei giudizi appresso elencati sono pertanto sostanzialmente riconducibili a impulsi delle Commissioni Tributarie territoriali volta per volta investite della controversia, le quali ne fissano la trattazione in funzione delle rispettive esigenze organizzative.

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Commissione Tributaria Regionale di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949,00.

Non si segnalano ulteriori aggiornamenti intervenuti rispetto a quanto indicato nella precedente relazione.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise.

Come evidenziato nella precedente relazione, l'Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di avvisi di accertamento riferiti al presunto omesso versamento dell'IVA sulle accise che secondo l'Ufficio sarebbero applicabili alle cessioni di gas di altoforno, di gas coke e di gas naturale effettuate da Lucchini S.p.A. a terzi.

- Con riferimento ai contenziosi relativi all'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014 e n. TMB064I00249/2014, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha emesso la sentenza n. 2306/07/18 che ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla Procedura. Avverso la sentenza di secondo grado l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e la Lucchini S.p.A. in A.S. ha notificato e depositato il proprio controricorso. Il giudizio attualmente pende dinanzi la Corte di Cassazione in attesa che venga fissata l'udienza di discussione.
- Con riferimento al contenzioso relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TZB060100067/2014, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha emesso la sentenza n. 1451/01/18 che ha accolto l'appello dell'Ufficio e confermato la pretesa. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione da parte della Procedura. Il giudizio attualmente risulta pendente in attesa di fissazione udienza.
- Con riferimento al giudizio relativo agli avvisi di accertamento n. TMB063N01252 e n. TMB063N00450 si segnala l'emissione da parte della Commissione Tributaria Regionale di Milano della sentenza n. 3066/14/2019 depositata in data 11 luglio 2019 che ha riunito i giudizi accogliendo i motivi di impugnazione proposti dalla Procedura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione e la Procedura ha notificato e depositato in giudizio il proprio

controricorso. Il giudizio attualmente risulta pendente in attesa che venga fissata l'udienza di discussione.

- Con riferimento al contenzioso relativo all'avviso accertamento n. TZB060100087 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha emesso la sentenza n. 1057/3/2018 che ha accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello in data 6 febbraio 2020 dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Firenze (r.g.a. n. 233/20) e la Procedura si è costituita nel secondo grado di giudizio depositando le proprie controdeduzioni. Il giudizio attualmente risulta pendente in attesa che venga fissata l'udienza di discussione.
- In data 06/12/2018 e 12/12/2018 sono stati notificati rispettivamente gli avvisi di accertamento n. TZB060100031 e TZB060100030. L'Amministrazione Straordinaria ha tempestivamente presentato ricorso ed i giudizi attualmente risultano pendenti dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno in attesa che venga fissata l'udienza di discussione.

Come agevolmente si rileva gli orientamenti delle diverse Commissioni in materia seguono indirizzi non univoci e ciò risulta tanto più paradossale in quanto vertono in tema di applicazione del tributo (IVA) alle accise su gas di altoforno, di cokeria e naturale la cui legittimità, come appena appreso si ricorda, è anch'essa in discussione e, nei profili di merito per la loro quantificazione, ha già fatto oggetto di provvedimenti di riforma in autotutela da parte degli Uffici centrali delle Dogane.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961.

3. Contenziosi in materia di accise.

- Come evidenziato nella precedente relazione, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 contestando il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste. Per quanto concerne i giudizi relativi all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) e al verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 (R.G.A. n. 27/19) risultano pendenti dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Trieste in attesa che venga fissata l'udienza di discussione e non si segnala ulteriori aggiornamenti.
- Si segnala che in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno (R.g.n. 251/19) e attualmente il giudizio risulta pendente. L'udienza inizialmente fissata per il prossimo 18 marzo 2020 è stata rinviata d'ufficio a nuovo ruolo.
- Da ultimo, si segnala che l'Agenzia delle Dogane ha iscritto a ruolo straordinario la pretesa già oggetto dell'avviso di pagamento n. 14822RU e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 06120190013597561000 per euro 1.134.558. Pendono i termini per l'impugnazione della suddetta cartella di pagamento da parte della Procedura dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.583.521.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto.

Come già rilevato, l'Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di avvisi di accertamento (anni 2010, 2011 e 2012) relativi al presunto errato conteggio del *plafond* di virtuosità ai fini della determinazione dell'importo esonerato dal rilascio della garanzia nel contesto dell'applicazione del regime IVA di gruppo. Le argomentazioni dell'Ufficio sono state contestate dalla Procedura, ad avviso della quale non sarebbe corretta l'applicazione da parte degli Uffici del meccanismo di calcolo del *plafond* di virtuosità per beneficiare dell'esonero dalla prestazione di garanzie.

In sintesi:

- il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 pende dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Milano (R.G.A. n. 4245/16) e non si segnalano ulteriori aggiornamenti intervenuti rispetto a quanto indicato nella precedente relazione;
- il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TMBCR4I00002/2014 pende dinanzi la Corte di Cassazione (R.G.R. n. 30420/18) e non si segnalano ulteriori aggiornamenti intervenuti rispetto a quanto indicato nella precedente relazione;
- il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TZBCR0100001/2014 pende dinanzi la Corte di Cassazione (R.G.R. n. 15118/18) e non si segnalano ulteriori aggiornamenti intervenuti rispetto a quanto indicato nella precedente relazione.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 1.648.424.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti (c.d. "cumulo A" e "cumulo B").

Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste. Commissione Tributaria Regionale di Trieste – R.G.A. n. 390/16 e n. 391/16. Imposta: tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici di secondo grado, pur disattendendo le difese preliminari di carattere procedurale e di merito sulla carenza del presupposto impositivo per mancato accertamento di un sotteso reato ambientale (non essendo ascrivibile, alla Lucchini, la condotta soggettiva che costituisce il presupposto del reato, ovvero la realizzazione o gestione di una discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti) sollevate dalla Società, hanno accolto la contestazione subordinata relativa quantomeno alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920 in ragione della perizia di parte prodotta nel corso del giudizio, in particolare per quanto attiene al c.d. cumulo "A", pervenendo alla quantificazione dell'imposta e delle sanzioni come sopra indicato.

La Procedura sta valutando i margini per l'impugnazione della sentenza dinanzi la Corte di Cassazione con riferimento ai motivi di ricorso non accolti nel secondo grado di giudizio.

Valore della causa: euro 6.286.720.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.

Come evidenziato nella precedente relazione, la Regione Toscana ha emesso nei confronti della Lucchini S.p.A. in A.S. una serie di atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni contestando l'omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo per gli anni dal 2008 al 2012.

La pretesa avanzata dalla Regione Toscana è stata impugnata sotto vari profili e principalmente in quanto il tributo di cui all'art. 2 della L. n. 281/1970 colpisce, per espressa previsione normativa, le sole "concessioni statali" di beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione e non invece le concessioni delle Autorità Portuali. Si ritengono in ogni caso non dovute le sanzioni irrogate non avendo la Regione mai indicato alla Società la necessità di pagare la descritta imposta.

Gli atti di accertamento in oggetto sono stati impugnati e ad oggi:

- 6.1 per quanto concerne n. 3 atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nn. 081301556/2013, 081301557/2013 e 081301558/2013 emessi per l'anno d'imposta 2008, pende dinanzi la Corte di Cassazione il relativo giudizio (R.G.R. n. 25212/17) e non sono intervenuti aggiornamenti rispetto a quanto indicato nella precedente relazione;
- 6.2 per quanto concerne n. 3 atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nn. 09141313/2014, 091401314/2014 e 091401315/2014 emessi per l'anno d'imposta 2009, pende dinanzi la Corte di Cassazione il relativo giudizio (R.G.R. n. 9920/18) e non sono intervenuti aggiornamenti rispetto a quanto indicato nella precedente relazione;

- 6.3 per quanto concerne n. 6 atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nn. 101501550/2015, 101501551/2015, 101501552/2015, 111501254/2015, 111501255/2015 e 111501256/2015 emessi per gli anni d'imposta 2010 e 2011, è intervenuta la sentenza n. 1113/6/19 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze depositata in data 9 luglio 2019 che ha rigettato l'appello proposto dalla Procedura e confermato gli atti impugnati. Si segnala che avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione (rgr n. 7018/20) al fine di evitare che la sentenza diventasse definitiva e potesse costituire precedente negativo tale da influire anche sui contenziosi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2. Il giudizio attualmente pende in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione;
- 6.4 per quanto concerne l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni n. 121501259/2015 emesso per anno d'imposta 2012, è intervenuta la sentenza n. 1113/6/19 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze depositata in data 9 luglio 2019 che ha rigettato l'appello proposto dalla Procedura e confermato l'atto impugnato. Si segnala che avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione (rgr n. 7018/20) al fine di evitare che la sentenza diventasse definitiva e potesse costituire precedente negativo tale da influire anche sui contenziosi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2. Il giudizio attualmente pende in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione.

Prima della proposizione dei ricorsi per cassazione è stato condotto un tentativo informale di composizione stragiudiziale delle liti pendenti che non ha prodotto una proposta di conciliazione vantaggiosa per la Procedura. Si è quindi ritenuta opportuna la prosecuzione dei contenziosi al fine di evitare che le pretese diventassero definitive e fossero portate in riscossione.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 122.943,00.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002.

Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Commissione Tributaria Provinciale di Torino – R.G.R. n. 1054/18. Imposta: IRPEG anno 2002. Valore della causa: euro 526.193,00.

La Lucchini S.p.A. in A.S. (succeduta per atto di fusione per incorporazione alla Vertek S.r.l.) ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza di rimborso presentata in data 1° dicembre 2017 volta al recupero.

Il ricorso è stato notificato in data 27/04/18 ed iscritto a ruolo presso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino (R.G.R. n. 1054/18) in data 18/05/18. L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel relativo giudizio depositando le proprie controdeduzioni in data 21/06/18. Si segnala che il giudizio attualmente pende in primo grado ed è stata fissata udienza di trattazione della controversia per il prossimo 10 giugno 2020.

In **sede penale**, pende una causa per infortunio di minore gravità, con responsabilità di un dirigente della Lucchini ancora da accertare, e per la quale è stata attivata tempestivamente la garanzia assicurativa in essere che copre anche gli oneri delle relative difese in giudizio. L'udienza conclusiva, prevista per il 23 marzo u.s. è stata rinviata, in forza delle disposizioni per l'emergenza Covid-19 sopra menzionate, alla data del 15 febbraio 2021.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Cessione immobile Condove	Nd
Cessione/liquidazione partecipazioni	nd
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Residuo magazzino	nd
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	nd
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	nd
Azioni risarcitorie	nd
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto privilegiati	nd
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd

16. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003

Nelle precedenti relazioni semestrali sono state riepilogate le vicende industriali e societarie che hanno portato all'accordo tra le società Cevital, di proprietà dell'azionista algerino M. Rebrab, e la società indiana del Gruppo siderurgico Jindal, di seguito JSW, acquirente dello stabilimento di Piombino. Si è evidenziato in proposito, che a partire dal 24 luglio 2018, data di sottoscrizione degli atti di cessione, l'acquirente JSW ha altresì espressamente accettato che il MISE, tramite la Procedura, potesse condurre un'attività di monitoraggio sull'andamento gestionale e strategico della società ceduta, per la durata di un biennio e così fino al 23 luglio 2020, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dall'acquirente contenuti nel Piano Industriale (il Piano) allegato all'Accordo di Programma per il progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo ai sensi dell'articolo 251 Dlgs 152/2006 (l'AdP").

A tale scopo, è stato concordato con la Procedura che il monitoraggio avvenisse sulla base di relazioni trimestrali elaborate dal gruppo JSW, discusse con la Procedura per approfondire eventuali problematiche attuative del Piano e da quest'ultima poi trasmesse, con gli eventuali commenti, al MISE.

Al fine di meglio comprendere l'attività svolta dalla Procedura occorre ricordare che il Piano è stato suddiviso in due fasi (project phasing): nella prima è stato previsto il ravviamento dei laminatoi fino ad una produzione a regime di un milione di tonnellate dei diversi prodotti, oltre alla progettazione per lo smantellamento degli impianti obsoleti, da avviarsi in tempi brevi; nella seconda fase, l'acquirente si è impegnato a pianificare lo sviluppo futuro dello stabilimento di Piombino nel settore dei prodotti piani per un volume di 2 milioni di tonn. A quest'ultimo riguardo, JSW si era impegnata a presentare "gli studi di fattibilità relativi all'espansione futura, che dovrebbero essere completati in 18 mesi" dall'acquisto dello stabilimento di Piombino e cioè entro il 23 gennaio 2020.

In tal senso, compito precipuo della Procedura è stato quello di verificare in primo luogo la ripresa dell'attività commerciale e produttiva, con i connessi profili di mantenimento degli impegni occupazionali, durante i primi due anni di esercizio industriale e, più specificamente, di monitorare l'avvio degli "studi di fattibilità" da parte dell'azienda ai fini della loro presentazione, entro i 18 mesi previsti, ai soggetti istituzionali firmatari dell'ADP.

Sotto il primo profilo (rilancio dell'attività industriale), JSW ha predisposto sei relazioni trimestrali sull'attuazione del proprio Business Plan (datate 10 ottobre 2018, 24 gennaio 2019, 30 aprile 2019, 30 agosto 2019, 11 novembre 2019 e 7 febbraio 2020); le prime cinque sono state riportate in sintesi nelle precedenti relazioni semestrali. L'ultima, inviata il 7 febbraio 2020, si riferisce all'andamento del quarto trimestre 2019, e può essere così sintetizzata:

(i) La produzione di 175 mila ton, è stata leggermente superiore agli obiettivi del Business Plan (153 mila laminati e 13.500 ton di sfere di macinazione, pari a 166,5 mila ton)

(ii) Le vendite di 157 mila ton sono state inferiori a quanto prodotto, in particolare per le minori spedizioni di rotaie (- 8 kton) e barre (- 4 kt). L'attività commerciale si prevede in difficoltà anche per il 2020 non solo per le barre, ma anche per le rotaie italiane ed estere a causa di problemi di efficienza e di qualità, per superare i quali è necessario un ampio revamping del laminatoio rotaie in tempi assai ristretti.

(iii) L'occupazione si è attestata a 620 unità equivalenti mensili, di poco inferiori ai livelli previsti nel Business Plan (635 FTE Full Time Equivalent). Secondo quanto pianificato come supporto delle Istituzioni durante il periodo di realizzazione del Piano, è stato confermato un ulteriore periodo di 12 mesi di CIGs (Cassa integrazione guadagni straordinaria per le aree di crisi complessa) grazie agli accordi stipulati in sede Ministero del Lavoro e Regione Toscana (con una programmazione a legislazione corrente degli ammortizzatori sociali fino al 2023, come meglio specificato nella precedente relazione semestrale).

(iv) L'andamento economico/finanziario è stato negativo nonostante i migliori sforzi manageriali per mantenere alta l'attività produttiva, commerciale e di riduzione dei costi. Il margine operativo trimestrale è stato negativo di 9 milioni di euro per il divario tra prezzi di acquisto dei semiprodotto e prezzi di vendita dei laminati (divario che, peraltro, mostrava segni di miglioramento a inizio dell'anno 2020, purtroppo non dispiegatisi per effetto dell'attuale congiuntura di crisi sanitaria).

Lo sforzo finanziario dell'azionista per il sostentamento del capitale circolante è stato, a fine anno 2019, pari a 135 milioni di euro concessi da primari Istituti di credito garantiti dalla casa madre JSW.

(v) Gli investimenti sui treni di laminazione per manutenzione straordinaria e revamping sono ancora in fase di definizione e contrattazione con i fornitori tecnologici e quindi **in ritardo** rispetto a quanto previsto nel Business Plan (in forza del quale gli stessi avrebbero dovuto essere completati entro tre anni dall'acquisizione di JSW, e quindi entro il 2021, tenuto conto dei tempi di contrattazione, di ottenimento degli eventuali permessi, di lavorazioni in officina e di interventi in sito).

(vi) *Accordo di Programma: la relazione JSW indica che "sono proseguiti gli incontri con le istituzioni coinvolte nell'accordo di Programma per lo sviluppo del Progetto Piombino in particolare con la Regione Toscana e Invitalia per i finanziamenti pubblici individuati a sostegno del progetto industriale, con l'Autorità Portuale e di Sistema per le attività sul Porto, con il Comune di Piombino, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali"*

Sotto il secondo profilo (monitoraggio sull'avvio degli studi di fattibilità da avviare entro gennaio 2020) la società JSW, nella sua nota trimestrale del febbraio 2020, oltre a quanto sopra riportato al punto (vi), menziona di aver inviato a tutti i firmatari dell'ADP una lettera datata 23 gennaio 2020 (ricevuta dalla Procedura per conoscenza), con la quale ha *richiesto uno slittamento dei tempi di presentazione della seconda fase del piano industriale.*

Tale lettera, nel rivendicare la puntuale attuazione del Piano per la prima fase, addebita la mancata, tempestiva presentazione degli studi di fattibilità della seconda fase all'inerzia delle Istituzioni relativamente agli impegni dalle stesse assunti in sede di Accordo di Programma relativi ad alcuni punti essenziali. Ad avviso dell'Azienda, sono mancate conferme e garanzie in merito ad elementi basilari per poter elaborare tali studi, e precisamente: a) agevolazione del costo dell'energia; b) identificazione di un sito da dedicare ad una discarica industriale per smaltimento scorie, fanghi, refrattari; c) concessioni portuali; d) accordo per la realizzazione di un collegamento ferroviario per raggiungere i nuovi banchinamenti in modo da evitare interferenze con le attività JSW; e) impegno ad attivare le linee finanziarie previste dai Contratti di Sviluppo e dalla legge 181/89; e) conferma agevolazioni a fondo perduto dal POR del FERS 2014-2020.

La lettera prosegue *“Non essendo stati ancora definiti i punti di cui sopra, quindi, inevitabilmente si impone uno slittamento rispetto ai 18 mesi inizialmente ipotizzato per la presentazione del Piano”*.

JSW, nella lettera ha richiesto una proroga di quattro mesi per poter presentare un Piano che dovrebbe considerarsi ancora *preliminare* (nell'attesa di certezze sui parametri essenziali, quali il costo dell'energia e degli smaltimenti, costo concessioni, finanziamenti a fondo perduto) e richiederebbe ulteriori quattro mesi per la sua implementazione, durante i quali l'azienda si attende che le Istituzioni possano progressivamente adempiere concretamente ai rispettivi impegni di cui sopra.

Per consentire di superare la situazione di stallo che si è generata a seguito delle reiterate richieste di JSW, e decidere in merito alla richiesta di proroga, il MISE ha convocato per il 18 febbraio 2020 tutte le Istituzioni firmatarie dell'ADP, partecipanti al Gruppo di Coordinamento e Controllo (GCC) per l'attuazione del Programma, ad un incontro allargato alla partecipazione delle Organizzazioni Sindacali territoriali e nazionali e dell'Amministrazione Straordinaria, nonché ai rappresentanti dell'azienda JSW Steel Italy, firmatari della lettera del 23 gennaio 2020.

In quella sede l'azienda, per quanto di propria competenza, ha confermato ancora una volta la volontà di dare attuazione agli impegni derivanti dall'AdP, nonostante le avverse condizioni del mercato siderurgico, ma ha ribadito che le proprie decisioni di investimento restano condizionate alla conferma, in concreto, anche degli impegni assunti dalla parte Pubblica ed in tale ottica ha giustificato altresì la richiesta di uno slittamento dei tempi di presentazione del Piano di Fattibilità.

Il MISE, all'esito della riunione, ha promosso un'immediata riunione del Gruppo di coordinamento e controllo (GCC), istituito tra i soggetti pubblici dell'AdP per ricevere in tale sede i contributi da ciascun soggetto con evidenziati i percorsi per il superamento delle problematiche ancora pendenti con la società JSW e valutare la possibilità di dare collegialmente una risposta positiva alla richiesta di proroga.

Da ultimo, è indubbio che il sopraggiungere della grave emergenza epidemiologica causata dal COVID19 ha modificato lo scenario siderurgico nazionale ed internazionale presente e futuro e tale fattore certamente richiederà una profonda riconsiderazione anche dei piani fino ad oggi ritenuti possibili.

Anche per lo stabilimento di Condove è stato attivo fino a dicembre 2019 il monitoraggio da parte dell'Amministrazione Straordinaria in quanto, alla scadenza dei due anni dalla cessione del ramo di azienda a MWI Italia srl (gruppo CLN) avvenuta nel febbraio 2017, non era ancora stato completato il totale assorbimento della manodopera trasferita con la vendita (complessivamente 72 unità).

Secondo quanto riferito nella relazione di MWI del 10 febbraio 2020, nel corso del 2019 l'insieme del personale è stato ricollocato negli stabilimento del gruppo ed in parte uscito per pensionamento o dimissioni volontarie. A tale data nello stabilimento di Condove erano impiegate 16 unità e nell'arco del 2020 è previsto un utilizzo di ulteriori 5 unità operanti sulle programmate nuove linee di lavorazioni meccaniche.

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene concluso il periodo di sorveglianza sul sito di Condove.

Piombino, 30 aprile 2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Piero Nardi

